

**RIORDINO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI
DEGLI SPAZI ACQUEI, DEGLI ORMEGGI E DEGLI
APPRODI NEL CANAL VENA**

REGOLAMENTO

Art.1 Finalità e ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento disciplina il riordino delle concessioni demaniali degli spazi acquei, degli ormeggi, degli approdi e della conseguente circolazione nel Canal Vena.

2. Sono soggetti al presente regolamento tutti i mezzi atti alla circolazione nel canale, siano essi natanti, imbarcazioni o galleggianti che vengono definiti con un unico termine: “imbarcazioni”.

3. Il presente regolamento ha lo scopo di:

- a) Regolamentare la navigabilità del canale con limitazioni di velocità e apposita segnaletica.**
- b) Vietare il transito, l’attracco e l’ormeggio alle imbarcazioni con potenza superiore a 25 Cv, e/o con dimensioni superiori a mt.8.00 fuori tutto, ad eccezione dei mezzi adibiti al servizio pubblico, della polizia e autorizzati per motivi di interesse pubblico e delle barche tradizionali dotate di concessione all’ormeggio.**
- c) Individuare lungo i vari tratti di canale, le superfici degli spazi acquei da adibire ad ormeggio delle imbarcazioni che dovranno avere dimensioni adeguate agli spazi stessi.**
- d) Individuare le aree di particolare pregio paesaggistico ove prevedere la possibilità di ormeggio gratuito alle imbarcazioni tradizionali in legno con caratteristiche tipiche della laguna veneta di cui all’art. 6.**
- e) Individuare appositi spazi acquei per gli ormeggi pubblici e per gli attracchi temporanei.**
- f) Delimitare spazi di ormeggio ed attracco in prossimità di fabbricati di particolare pregio architettonico e di particolare valenza storica e le tipologie dei pali in legno da utilizzare su tutto il canale.**
- g) Definire i seguenti criteri di base per la formulazione di un bando pubblico per l’assegnazione degli spazi acquei secondo il seguente ordine di priorità:**
 - 1. Titolari di concessioni già rilasciate in regola con i pagamenti.**

2. **Pescatori professionisti in possesso di regolare licenza di pesca di tipo “A” per acque interne, rilasciata dall’Ufficio Pesca della Provincia.**
3. **Proprietari di imbarcazioni residenti nelle unità immobiliari con accesso esistente diretto sul canale.**
4. **Proprietari di imbarcazioni residenti nelle unità immobiliari direttamente prospicienti sul fronte del canale o sulla corrispondente fondamenta.**

5 Assegnazione degli spazi acquei ai proprietari di imbarcazioni residenti nelle unità immobiliari esistenti, lungo la calle più vicina allo spazio acquico richiesto, con ordine di priorità decrescente dalla fondamenta est del canale verso ovest, dalla fondamenta ovest del canale verso est, calcolando la distanza dal filo della riva all’asse del portone d’ingresso delle rispettive unità immobiliari di residenza.

6 Assegnazioni ai residenti nel centro storico di Chioggia così come perimetrato dal P.R.G. vigente.

7. Altri residenti nel comune di Chioggia a sorteggio.

I sopraelencati criteri di priorità sono relativi esclusivamente agli spazi acquei per i quali è prevista l’assegnazione in concessione, così come identificati nella planimetria di progetto

h) Stabilire i tempi di validità della concessione e gli obblighi del concessionario.

i) Stabilire il materiale utilizzabile per le attrezzature di attracco.

l) Per quanto non previsto nel presente Regolamento, ed ove non in contrasto con lo stesso, valgono le vigenti norme per prevenire gli abbordi in mare e quantoprevisto nel Codice della Navigazione e relativi Regolamenti di esecuzione.

Art. 2 Circolazione

1. La velocità massima consentita nel Canal Vena, per le imbarcazioni a motore, è di 5 Km/h. In ogni caso i conducenti delle imbarcazioni a motore devono navigare limitando la velocità, la produzione del moto ondoso e lo spostamento dell’acqua restia, in modo tale da non arrecare danni a persone e cose, in particolare nelle situazioni di:

- a) **incrocio con altre imbarcazioni, specie se condotte a remi;**
- b) **in prossimità di imbarcazioni all'ormeggio o impegnate in operazioni di imbarco, sbarco persone o carico - scarico merci;**
- c) **in presenza di lavori di ripristino di edifici, rive o fondamenti, in occasione di lavori marittimi;**
- d) **scarsa visibilità;**
- e) **acqua alta e bassa marea;**

2. I conducenti delle imbarcazioni a motore devono evitare brusche e violente accelerazioni in marcia avanti e/o indietro per ridurre le turbolenze che smuovono i fondali e creano forzati movimenti d'acqua nelle murature delle rive o degli edifici.

3. Le imbarcazioni che circolano nel canale dovranno tenere la propria destra e dare la precedenza alle imbarcazioni a remi.

4. Lungo il canale è vietato il transito a rimorchio, salvo il caso di trasferimento di imbarcazioni a motore in stato di avaria.

5. Prima di scambiarsi nei punti malagevoli o di visibilità ridotta, in prossimità d'incroci, ogni conducente è tenuto a rallentare e a richiamare l'attenzione degli altri conducenti, facendo uso di segnali acustici o della voce, e nelle ore notturne di segnali luminosi.

6. Il conducente è tenuto a far segno con la mano a coloro che lo seguono quando la propria imbarcazione rallenti o debba fermarsi, ovvero debba cambiare direzione.

7. Le imbarcazioni in uscita dal Canal Vena debbono dare la precedenza alle altre imbarcazioni;

8. Negli incroci di rotta ha la precedenza l'imbarcazione che viene da destra;

9. Con le maree superiori o uguali a m. 1.10 è vietata la circolazione alle imbarcazioni a motore lungo il canale.

10. E' fatto obbligo ai conducenti di imbarcazioni a motore di spegnere il motore non appena attraccino o sostino nel canale.

11. E' vietato sorpassare. Le imbarcazioni devono avanzare in un'unica fila evitando di procedere affiancate.

12. Le segnalazioni acustiche sono proibite, tranne nei casi di pericolo, incrocio, necessità di manovra, nebbia e scarsa visibilità.

13. Le imbarcazioni dei Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine e Pronto Intervento solo ed esclusivamente quando circolano per motivi di servizio, con carattere d'urgenza con sirena inserita o con equivalente segnale di emergenza, hanno libero transito e precedenza assoluta in tutto il canale.

14. E' vietata la sosta in spazi acquei entro 3 metri dall'intersezione di vie d'acqua.

15. E' vietata la sosta e l'ingombro sotto le arcate dei ponti e dove il canale non lo consenta al fine di garantire il normale transito di navigazione.

16. E' vietato il transito, l'attracco e l'ormeggio alle imbarcazioni con motori principali di qualsiasi tipo con potenza superiore a 25 Cv anche se circolanti con motori ausiliari inferiori o pari a 25 Cv e/o con dimensioni superiori a mt. 8.80 fuori tutto, ad eccezione dei mezzi adibiti a servizio pubblico, della polizia e autorizzate per motivi di interesse pubblico, delle barche tradizionali dotate di concessione all'ormeggio, delle imbarcazioni per ormeggio temporaneo turisti, per ormeggio temporaneo ristoro, per ormeggio provvisorio privilegiato, per ormeggio carico-scarico e ormeggio pescherecci.

17. E' vietata la sosta negli appositi spazi ove è consentito l'ormeggio temporaneo per lo scarico /carico che dovrà avvenire con l'obbligo di conducente a bordo anche durante il tempo della fermata.

Art. 3 Spazi acquei.

1. Per occupare stabilmente uno spazio acqueo nel canale è necessaria la concessione rilasciata dall'Amministrazione Comunale. Le concessioni sono delimitate come da apposito elaborato grafico (Tav. n.4 facente parte integrante del presente regolamento).

S'intende spazio acqueo la porzione d'acqua occupata da una sola imbarcazione, indipendentemente dalle sue dimensioni, ormeggiata a mezzo di n. 4 pali (anche promiscui con lo specchio acqueo adiacente) e attrezzature atte ad assorbire le variazioni di marea ed eventuale moto ondoso.

2. Gli spazi acquei devono rimanere liberi da qualsiasi opera provvisoria, con l'esclusione di quelli in doppia fila paralleli al filo della riva e quelli appositamente contrassegnati nella tavola di progetto, per i quali sarà previsto un pontile galleggiante con rivestimento in legno per l'accesso alle imbarcazioni.

I pontili galleggianti saranno autorizzati contestualmente al rilascio della concessione per l'occupazione dello spazio acqueo.

3. Gli spazi acquei saranno concessi in modo da lasciare sufficiente spazio per la circolazione, entro le zone individuate nell'allegata planimetria di progetto.

4. Sono previsti lungo il canale approdi pubblici denominati ormeggi provvisori privilegiati, meglio identificati nella medesima planimetria, con sosta consentita solo il tempo necessario allo sbarco o imbarco delle persone, solo quando gli stessi non siano utilizzati per manifestazioni pubbliche.

5. a) I pali d'ormeggio negli spazi acquei devono essere ritti e in legno di castagno, di acacia o rovere del diametro di cm 15 con tolleranza del 10% e altezza di m. 1.50 dalla quota della fondamenta corrispondente, la testa dovrà essere arrotondata e opportunamente impermeabilizzata.

b) I pali adiacenti ai fabbricati di particolare valore architettonico e/o che delimitano gli spazi acquei per ormeggio temporaneo barche turisti, ormeggio temporaneo ristoro, ormeggio provvisorio privilegiato e le concessioni per barche tradizionali dovranno essere in legno, del diametro di cm 25 con tolleranza del 10% e altezza di m. 2.00 dalla quota

di fondamenta, dipinti in colore rosso e con la testa tradizionalmente lavorata e dorata.

d) I pali in legno potranno essere sostituiti solo con altri dello stesso tipo, dimensioni e posizionamento, direttamente dagli stessi concessionari.

e) I pali ammalorati dovranno essere sostituiti, e non rattoppati, entro 15 giorni dalla data di notifica del verbale di constatazione e diffida da parte dell'Organo di Polizia accertatore. In caso di inutile decorrenza dei termini verrà redatto verbale di contestazione cui seguirà la revoca della concessione dello spazio acqueo e l'impossibilità di richiederla.

6. a) Negli spazi le imbarcazioni debbono essere propriamente ormeggiate in modo che non possano disormeggiarsi accidentalmente, né rimanere incattivate sui pali con conseguente pericolo di sommersione.

b) E' vietato infiggere, a qualsiasi scopo, chiodi o simili nelle sponde della fondamenta, nei ponti e nelle mura delle case allo scopo di ormeggiare le imbarcazioni e per fissare i pali d'ormeggio.

c) E' parimenti vietato fissare od anche solo appoggiare i pali a ringhiere, mura, muretti e fondamenta e appendere ai pali materiali diversi dalle reti da pesca.

d) In caso di sommersione di imbarcazione il proprietario dovrà provvedere con la massima sollecitudine al suo recupero e comunque entro 5 giorni dalla notifica del verbale di constatazione e diffida da parte dell'Organo di Polizia accertatore. In caso di inutile decorrenza dei termini verrà redatto verbale di contestazione cui seguirà la revoca della concessione e l'impossibilità di richiederla.

e) In caso di pericolo per la navigazione derivante da imbarcazione sommersa, lo stesso deve essere segnalato dal concessionario con boa di colore arancione munita in orario notturno o in condizioni di scarsa visibilità di luce lampeggiante.

7. Per l'occupazione di spazi acquei prospicienti ad abitazioni con muratura perimetrale diretta sul canale e situate a piano terra con fori-finestra, è necessario il nulla osta del proprietario dell'unità immobiliare corrispondente richiesto dall'A.C.

8. a) L'Amministrazione Comunale, quando ricorrono motivi di sicurezza, di pubblico interesse, di viabilità, può modificare o revocare qualsiasi concessione di spazio acqueo, senza che il concessionario abbia diritto a indennizzi o risarcimenti.

b) L'Amministrazione Comunale può ordinare la rimozione e l'asporto di ogni imbarcazione senza la prescritta concessione all'ormeggio e la demolizione di opere, sia fisse che precarie, che risultino occupare spazi acquei senza essere state autorizzate.

In tali casi la rimozione dell'imbarcazione e/o la demolizione delle opere saranno a cura e spese del responsabile e dovrà essere effettuata entro 10 giorni dalla notifica del verbale di contestazione e diffida da parte dell'Organo di Polizia accertatore. Nel caso di inottemperanza l'Amministrazione provvederà alla rimozione e/o demolizione forzata ponendo in ogni caso le spese sostenute a carico del responsabile.

c) Tutte le opere fisse o precarie non previste o non conformi alla concessione dello spazio acqueo, devono essere rimosse a cura e spese del concessionario entro 10 giorni dalla notifica del verbale di contestazione e diffida da parte dell'Organo di Polizia accertatore. Nel caso di inadempienza l'Amministrazione provvederà alla revoca della concessione e successivamente alla rimozione delle opere ponendo in ogni caso le spese sostenute a carico dei soggetti responsabili.

9. Per la protezione delle imbarcazioni è fatto obbligo l'utilizzo di appositi teli.

E' comunque vietato l'utilizzo di altri tipi di materiale.

10. Ad ogni concessionario di spazio acqueo l'Amministrazione Comunale rilascerà apposite targhe di identificazione, a spese del concessionario, che dovranno essere applicate all'imbarcazione ed al palo d'ormeggio con posizione nord, adiacente la riva.

11. Gli spazi acquei identificati nella planimetria di progetto come punti di ormeggio temporaneo per barche turisti, ristoro, scarico-carico sono da considerarsi di uso pubblico gratuito.

12. Gli spazi acquei identificati nella planimetria di progetto come punti di ormeggio per pescherecci sono assegnati mediante apposita autorizzazione provvisoria di durata annuale su apposita domanda da rinnovare annualmente. Le assegnazioni avverranno sulla base del verificato uso storico e attuale di tali spazi.

13. Gli spazi acquei, identificati nella planimetria di progetto, di pertinenza del museo civico dovranno essere utilizzati esclusivamente per l'ormeggio di imbarcazioni storiche secondo i programmi propri dell'attività museale.

1. Alle entrate del canale è posizionato apposito cartello, a sfondo bianco con bordo e testo in colore blu all'interno del quale saranno indicati:

a) nome del canale, dimensione e potenza massima delle imbarcazioni cui è consentito il transito, la velocità massima di percorribilità e senso di marcia;

b) ulteriore segnaletica lungo il canale indicante il senso di marcia, i divieti e quant'altro si renda necessario per la disciplina della circolazione.

Art. 5 Concessioni per spazi acquei

1. La concessione ad occupare uno spazio acqueo può essere ottenuta previa apposita domanda da inoltrare all'ufficio patrimonio-demanio o altro ufficio a ciò incaricato, del Comune di Chioggia. Essa comporta la corresponsione di un canone comunale annuale minimo pari a Euro 10,330 al mq., fissato tenuto conto anche di tutte le eventuali riduzioni previste per legge e applicato all'intera superficie dello spazio acqueo corrispondente, indipendentemente dalle dimensioni dell'imbarcazione.

2. La concessione di occupazione di uno spazio acqueo s'intende rinnovata tacitamente di anno in anno, previo versamento del canone annuale di concessione da effettuarsi presso l'I.C.A.o altro Ente concessionario, entro il 1° gennaio. Resta ferma ogni possibilità di rinuncia da parte del titolare o di revoca da parte dell'Amministrazione Comunale.

3. Il canone di cui al punto 1. è agganciato annualmente alla variazione dei coefficienti di rivalutazione monetaria in base agli "Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – Generale" dell'I.S.T.A.T.

4. Il concessionario deve rimborsare le spese sostenute dall'Amministrazione per l'infissione dei pali, quantificate nella concessione, all'atto del versamento del canone dovuto.

5. Qualora la concessione non venga utilizzata per un periodo superiore a mesi 6, la stessa verrà dichiarata decaduta ad eccezione di casi preventivamente segnalati ed autorizzati senza che il concessionario abbia nulla a pretendere a rimborso, anche per la spesa dei pali.

6. Può essere rilasciata una sola ed unica concessione per ciascun richiedente, il quale dovrà dimostrare l'effettiva proprietà dell'imbarcazione.

7. Potrà essere rilasciata una sola ed unica concessione per ciascun nucleo familiare rappresentato dal richiedente proprietario dell'imbarcazione.

8. Il concessionario è direttamente responsabile verso terzi per ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio della concessione, con particolare riferimento ad eventuali danni recati alla fondamenta. Il concessionario deve mantenere le opere in buono stato a propria cura e spese.

5. Il titolare della concessione potrà sostituire l'imbarcazione con altra di proprietà di dimensioni anche diverse da quella originaria, purché adeguate allo spazio concesso e previa comunicazione al Comune di Chioggia con allegata foto della nuova imbarcazione di proprietà.

9. E' comunque vietata la sub concessione e/o l'utilizzo dello spazio acqueo da parte di persona diversa dal titolare della concessione

Art. 6 Imbarcazioni

Le imbarcazioni non potranno superare del 10% le dimensioni in lunghezza dello spazio acqueo concessionato e dovranno essere inferiori del 20% della larghezza del medesimo spazio.

I tratti di spazio acqueo indicati appositamente nella planimetria di progetto sono adibiti all'ormeggio per barche tradizionali, con particolari caratteristiche costruttive e attrezzature originarie (armo con vela a terzo, decorazioni, "peneli" ecc.).

L'occupazione di tali spazi acquei sarà concessa gratuitamente con durata annuale.

Tali concessioni saranno rilasciate su apposita domanda che sarà debitamente valutata dal dirigente del settore cultura comunale, sulla base delle caratteristiche delle imbarcazioni esclusivamente in legno che dovranno corrispondere per materiale, forma e attrezzature a quelle originali e secondo l'ordine di priorità di cui al seguente elenco:

-Tartana, bragozzo, bragagna, puparin, batelo da pisso, mozzeto, batelluccio, tartanella, sandalo alla chioggiotta, verigola, topo.

Art. 7 Revoca concessione spazio acqueo

E' sempre disposta la revoca della concessione dello spazio acqueo in caso di inottemperanza alla diffida notificata con il verbale di contestazione prevista ai sensi dell'art.3, comma 5, lettera e), comma 6, lettera d) e comma 8, lettera c).

E' in ogni caso disposta l'immediata revoca della concessione dello spazio acque in vaso di violazione del comma 9 art.5.

Art. 8 Sanzioni

1) Chiunque viola la disposizione di cui all'art.3, comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 77,469 a Euro 516,457, così come previsto dalla Legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alla sanzione accessoria della rimozione e/o demolizione di eventuali opere non autorizzate.

2) Chiunque viola le disposizioni di cui all'art.2, all'art. 3, commi 2,5,6,9 e all'art.5, comma 7, del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,823 a Euro 258,228, così come previsto dalla citata Legge 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9 Ordinanze

La rimozione e/o la demolizione forzata verrà disciplinata con successiva apposita ordinanza, che dovrà essere emessa entro e non oltre 90 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento e predisposta dall'ufficio competente al rilascio delle concessioni degli spazi acquei.

Art. 10 Norme transitorie

E' consentito il transito e la sosta alle imbarcazioni con potenza superiore ai 60 Cv lungo il canal Vena in via provvisoria, sino al momento della formazione della graduatoria per l'assegnazione degli spazi acquei in concessione.

